

Norme sanitarie relative all'alpeggio, alla transumanza e al pascolo vagante degli ovini e caprini.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, regolamento di polizia veterinaria;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive modificazioni, in particolare l'art. 25;

Considerato che la situazione epidemiologica nazionale relativa alla brucellosi ovina e caprina impone la adozione di specifiche norme che consentano lo spostamento per motivi di alpeggio, transumanza e pascolo vagante esclusivamente a greggi in possesso della qualifica sanitaria di ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ovina e caprina;

Considerato inoltre che e' opportuno integrare la documentazione di scorta degli animali della specie ovina e caprina che si spostano per motivi di alpeggio, transumanza o pascolo vagante con il numero di codice identificativo aziendale, e che e' altresì necessario mantenere nota delle movimentazioni avvenute;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1 gennaio 2001 possono spostarsi per ragioni di alpeggio, transumanza o pascolo vagante soltanto ovini e caprini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi.

Art. 2.

1. A partire dal 1 gennaio 2001, sui certificati che scortano gli ovini e caprini che si spostano per alpeggio, transumanza o pascolo vagante, deve essere riportato il codice identificativo dell'azienda.

2. A partire dal 1 gennaio 2001, presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali deve essere tenuto un registro, su supporto cartaceo o informatico, nel quale devono essere registrati gli spostamenti degli ovini e caprini per alpeggio, transumanza o pascolo vagante.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2000

Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2000

Registro n. 2 Sanita', foglio n. 220